

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI D'INVESTIMENTO ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I

Informazioni generali sull'Intermediario che entra in contatto con il contraente

Gli estremi identificativi e di iscrizione relativi all'Intermediario possono essere verificati consultando il R.U.I. sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Cognome: Freda

Nome: Marco

Numero iscrizione nel R.U.I.: A000133774

Data iscrizione nel R.U.I.: 19/03/2007

iscritto nella Sezione A in veste di Responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa della *Società Agente Freda Assicurazioni*, iscritta al R.U.I. con il numero A000314906,

Sede Legale: Via Roma 6, 16121, Genova

Recapito Telefonico: 010 2474470

Indirizzo e-mail: info@fredass.it

Indirizzo PEC: freda@legalmail.it

Sito Internet: www.fredass.it

L'autorità competente alla vigilanza per l'attività di distribuzione assicurativa svolta è l'IVASS.

SEZIONE II

Informazioni sul modello di distribuzione

La Società Agente agisce per conto di più Imprese.

SEZIONE III**Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto di interessi**

L'Intermediario e la Società Agente non sono detentori di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'Impresa di assicurazione.

Nessuna Impresa di assicurazioni, e nessuna Impresa controllante un'Impresa di assicurazioni, è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Società Agente.

SEZIONE IV**Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza**

- A. Con riferimento al contratto distribuito, la Società Agente, nella persona dell'Intermediario, fornisce:
1. una consulenza obbligatoria e gratuita, nei confronti della clientela, ai sensi dell'art. 121-septies del codice;
 2. una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119-ter, comma 4, del Codice in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi d'investimento disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata. Tale consulenza si esplica attraverso l'analisi delle informazioni rilasciate mediante la compilazione del questionario per la valutazione dell'adeguatezza del prodotto d'investimento assicurativo proposto, in conformità agli obblighi di valutazione dell'adeguatezza previsti dall'art. 68-ter del Reg. IVASS n. 40/2018.
- B. La Società Agente, nella persona dell'Intermediario, ai sensi della normativa di riferimento in materia di sostenibilità, nell'ambito della consulenza fornita, valuta l'adeguatezza del prodotto distribuito rispetto al profilo del cliente rappresentando, sulla base delle preferenze espresse dal cliente in tema di sostenibilità e in tema di impatti negativi sulla sostenibilità, i rischi di sostenibilità e in che modo gli stessi possono incidere sul rendimento del prodotto, la valutazione considera le preferenze in tema di sostenibilità espresse nel questionario e le confronta con le caratteristiche ESG dei prodotti proposti.
- C. La Società Agente, nella persona dell'Intermediario, fornirà al contraente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi consigliati al contraente medesimo.
- D. L'Intermediario e la Società Agente non sono soggetti ad obblighi contrattuali che impongono loro di offrire esclusivamente contratti di una o più

Allegato 4 - MUP IBIPs

Compagnie. Le Compagnie per le quali l'Intermediario e la Società Agente possono distribuire contratti assicurativi, in forza di mandati agenziali in essere, sono le seguenti:

- Helvetia Vita
- Italiana Assicurazioni spa
- Met Life Europe dac

Fatto salvo l'articolo 68-ter, comma 6, del Reg. Ivass n. 40/2018, attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto di investimento di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e del documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice, vengono fornite:

- in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, con l'illustrazione delle caratteristiche, della durata, dei costi e dei limiti della copertura nonché ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata;
- indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi, ivi compresi gli eventuali rischi di sostenibilità, associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte.

SEZIONE V**Informazioni sulle remunerazioni e sugli incentivi**

Con riferimento al contratto distribuito, la Società Agente può ricevere corrispettivi inclusi nel premio assicurativo e ulteriori benefici e vantaggi economici (anche di natura non finanziaria) che possono essere riconosciuti separatamente rispetto ai suddetti corrispettivi, anche per l'attività complessiva di distribuzione.

Per quanto riguarda i corrispettivi inclusi nel premio assicurativo, si evidenzia che:

- una quota parte degli stessi può essere determinata da un'aliquota applicata al premio versato alla sottoscrizione del contratto e all'incasso dei premi successivi programmati;
- una quota parte può essere determinata da un'aliquota applicata ai premi versati, in caso di permanenza degli stessi in portafoglio.

Con riferimento a detti corrispettivi, vengono di seguito indicati gli importi minimi e massimi, percepiti annualmente dalla Società Agente, espressi in valore percentuale rispetto al premio versato alla sottoscrizione del contratto e agli eventuali premi versati successivamente per tale contratto.

- Minimo: 0%.

Allegato 4 - MUP IBIPs

- Massimo: 5%.

Relativamente agli eventuali ulteriori benefici e vantaggi economici, anche di natura non monetaria, si evidenzia che gli stessi:

- possono essere determinati in funzione del raggiungimento di obiettivi e parametri quantitativi e qualitativi relativi all'attività della Società Agente;
- possono non essere già noti alla Società Agente, con riferimento alle condizioni e alla misura del loro riconoscimento;
- sono a carico della Compagnia e non incidono ulteriormente sul premio e sulle prestazioni del contratto.

Attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto di investimento di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'art. 185 del Codice, vengono forniti gli importi relativi a costi ed a oneri del prodotto d'investimento assicurativo.

Ove il cliente richieda un approfondimento consulenziale ulteriore rispetto alla consulenza obbligatoria prevista per gli IBIPs, la Società Agente potrà concordare con il cliente un compenso a tariffa fissa per tale prestazione aggiuntiva, che sarà oggetto di regolare fattura con IVA secondo le vigenti disposizioni fiscali.

SEZIONE VI**Informazioni sul pagamento dei premi**

I premi pagati dal contraente all'Intermediario o alla Società Agente e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle Imprese, se regolati per il tramite dell'Intermediario o della Società Agente, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'Intermediario e della Società Agente stessi.

Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa di assicurazione oppure all'Intermediario o alla Società Agente, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1.

SEZIONE VII
Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- A. L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'Intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'Intermediario deve rispondere a norma di legge.
- B. Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'Intermediario o all'Impresa preponente, con le modalità e ai recapiti indicati nel DIP aggiuntivo, per i reclami presentati all'Impresa, o ai recapiti (e-mail o PEC) indicati nella Sezione I del presente documento per i reclami presentati all'Intermediario, nonché, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'Intermediario o dell'Impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.
- C. Il contraente ha, altresì, la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

SEZIONE VIII
Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

Il contraente/assicurato può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193. La Società Agente, nella persona dell'Intermediario è tenuta, a tal fine, a specificare al contraente/assicurato i contenuti e le modalità di attuazione del suddetto diritto, conformemente a quanto indicato dagli art. 56-bis e 56-ter del Reg. IVASS n. 40/2018. Si rimanda alla lettura del DIP aggiuntivo per tutte le pertinenti informazioni.

Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all'oblio oncologico sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente/assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.